



**OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: ASSENSO PRELIMINARE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA PRESENTATA DAL COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (VARIANTE AL PGT ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 29/03/2023).**

#### **IL PRESIDENTE**

con l'assistenza del Segretario Generale

#### **DECISIONE**

Il Presidente della Provincia, a seguito di richiesta del Comune di San Zeno Naviglio di modificare il PTCP stralciando dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico un'area da trasformare per funzioni urbane (AT.R1), esprime il preliminare assenso sulla proposta di modifica e avvia il procedimento di approvazione della variante semplificata al PTCP.

#### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

*PREMESSO CHE* il Comune di San Zeno Naviglio con deliberazione della giunta n. 105 del 18/10/2021 ha avviato il procedimento per la redazione della variante generale al PGT e la relativa valutazione ambientale strategica (VAS) e con deliberazione del Consiglio n. 1 del 29/03/2023 ha adottato la variante, chiedendo la modifica del PTCP finalizzata a stralciare dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico un'area che si intende destinare a trasformazione per funzioni urbane (AT.R1);

#### **ISTRUTTORIA**

*DATO ATTO:*

- che il dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia con atto n. 1880 del 22/06/2023 ha espresso assenso allo svolgimento congiunto - Comune/ Provincia - della VAS inerente alle predette varianti ai rispettivi strumenti di governo del territorio;

atti n. 884 del 22/03/2023 e n. 3254 del 30/10/2023 ha espresso il parere relativo alla VAS della variante in questione;

- che l'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente per la VAS ha espresso parere positivo sulla variante urbanistica in questione;
- che la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29/03/2023 di adozione della predetta variante al PGT è stata trasmessa a questa Provincia con la relativa documentazione ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP, proponendo la modifica del piano provinciale per le parti connesse con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- che il dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale con atto n. 2293 del 27/07/2023 ha espresso valutazione favorevole di compatibilità con il PTCP e di coerenza con i criteri e indirizzi del PTR della variante comunale in questione;

*VISTO* l'elaborato cartografico rappresentante l'area interessata dallo stralcio agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato "A";

*DATO ATTO*, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012).

## **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

*VISTA E RICHIAMATA* ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 01/12/2023 (in atti), nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alle modifiche del PTCP proposte dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, e ritenendosi che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento dell'area da trasformarsi nel contesto delle superfici agricole in cui essa spazialmente si colloca - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

*RICHIAMATA* la Legge 7 aprile 2014, n. 56, intitolata "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", in particolare:

- l'articolo 1, comma 54, lettera a), in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci";
- l'articolo 1, comma 55, primo periodo, in cui si dispone che "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli

atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto.

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale;

RILEVATO:

- che la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", prevede al comma 4 dell'articolo 5 (Norma transitoria), che fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, soggiungendo che la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell'integrazione del PTR;
- che il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- che l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- che la possibilità di trasformazione urbanistica prevista dalla norma transitoria sopra citata può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate dalle previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;

RICHIAMATA la Normativa del vigente PTCP, in particolare:

- l'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- l'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
- l'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la

conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del Piano;

- l'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005;

*RILEVATO* quanto segue alla luce della citata Normativa del PTCP, della legge regionale n. 12/2005, della legge n. 56/2014 e dello Statuto provinciale:

- qualora sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune, il Presidente della Provincia, valutato che le modifiche attengono ad un aspetto di ambito locale non incidente sulle strategie generali del PTCP, si pronunci in termini di assenso entro 120 giorni dalla trasmissione della proposta stessa, la Provincia avvia il procedimento di variante semplificata di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del PTCP;

- la variante semplificata è approvata con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10, della legge regionale 12/2005, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del PTCP, dandosi atto che:

a) la deliberazione del Consiglio Comunale di San Zeno Naviglio relativa alla proposta di variante al PTCP nonché il presente decreto di assenso del Presidente della Provincia e l'avviso di avvio del procedimento di variante, sono pubblicati sul Sito internet provinciale e la Provincia ne dà informazione diretta agli enti locali territorialmente interessati (Comune, eventuale Unione di Comuni e Comunità Montana);

b) la consultazione degli enti locali territorialmente interessati è intervenuta nell'ambito della già espletata procedura di VAS;

## **PARERI**

*ACQUISITO* l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini, che attesta la regolarità tecnica;

*DATO ATTO* che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

*ACQUISITO*, inoltre, ai sensi del vigente statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

## **D E C R E T A**

1. *DI ESPRIMERE*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12/2005 e dell'articolo 15, comma 9, del PTCP, il preliminare assenso sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune di San Zeno Naviglio con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29/03/2023 e rappresentata nell'allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale, identificato come ALLEGATO A);

2. *DI DARE AVVIO* al procedimento di approvazione della variante semplificata al PTCP a seguito della proposta comunale di cui al punto precedente, dando atto che la valutazione

ambientale strategica della medesima variante al PTCP è assorbita dalla VAS conclusasi con atto dell'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente;

3. *DI DARE ATTO* che l'adozione della variante al PTCP di cui sopra compete al Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 12/2005;

4. *DI PUBBLICARE* il presente provvedimento, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di San Zeno Naviglio n. 1 del 29/03/2023 e dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante semplificata del PTCP, sul sito ufficiale della Provincia, nella *sezione* Albo Pretorio Online per il periodo consecutivo di 180 giorni, nonché nella sezione Ente Locale/Territorio;

5. *DI TRASMETTERE* il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000.

6. *DI TRASMETTERE* il presente decreto al Comune di San Zeno Naviglio, con richiesta di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune, per un periodo di 180 giorni e comunque sino alla conclusione del procedimento di approvazione della variante al PGT.

7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, ravvisata la necessità di consentire la più celere prosecuzione del procedimento di approvazione della variante urbanistica comunale, secondo la tempistica prevista dal legislatore regionale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

## D E C R E T A

1. *DI DICHIARARE* il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI

ALLEGATO-A - Estratto cartografico variante

Brescia, li 05-12-2023

IL PRESIDENTE  
EMANUELE MORASCHINI